REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe - Consigliere

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara - rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4919-2021 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

avverso l'ordinanza n. R.G. 1074/2017 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata l'08/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO

Che:

(OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono avverso l'ordinanza del Tribunale dell'Aquila 8 luglio 2020, n. 1074, che ha parzialmente accolto la loro domanda e ha condannato in solido (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento di Euro 33.204,17 in favore dell'avvocato (OMISSIS) e di Euro 33.595,64 in favore dell'avvocato (OMISSIS) per l'attivita' professionale da questi svolta.

Gli intimati (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno proposto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, articolo 7, comma 1, e della L. n. 794 del 1942, articolo 6: il Tribunale, nell'accogliere parzialmente la domanda dei ricorrenti di pagamento dei loro compensi in relazione all'attivita' difensiva svolta in un processo di condanna al risarcimento dei danni, ha illegittimamente negato il diritto di ciascun difensore di percepire l'intero compenso per l'attivita' prestata, liquidando il compenso spettante ad uno solo e poi procedendo a dividerlo per due.

Il ricorso e' manifestamente fondato. Il Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, articolo 7, comma 1, prevede, con disposizione analoga a quella di cui alla L. n. 794 del 1992, articolo 6, che nel caso in cui "incaricati della difesa siano piu' avvocati, ciascuno ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione del soccombente sono computati gli onorari di un solo avvocato". L'affermazione del Tribunale secondo cui, avendo i difensori "entrambi svolto le medesime attivita' di cui si domanda il pagamento, non sussiste il diritto di ciascun difensore all'intero compenso (..), dovendosi ritenere che i due legali abbiano collaborato in ogni attivita' sicche' il complessivo e unitario compenso debba essere tra costoro paritariamente ripartito", e' pertanto erronea. Ne' vale il richiamo operato dal Tribunale ai precedenti di questa Corte n. 19255/2018 e n. 29822/2019. In tali precedenti si e' unicamente precisato che il diritto di ciascun difensore rimane escluso solo ove, "essendo stato richiesto il pagamento di una solo parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta in modo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni", cosi' che, "per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attivita' professionale per la quale chiede di essere ricompensato". Nel caso in esame, invece, i due difensori (v. p. 9 del ricorso) hanno presentato due parcelle distinte, precisando le attivita' da ricollegarsi alla prestazione del singolo professionista (come ha riconosciuto il Tribunale indicando le attivita' svolte dal solo avvocato (OMISSIS), v. p. 13 del provvedimento impugnato), cosi' che la conclusione del Tribunale di ripartizione tra i due difensori del compenso e' stata erronea.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato e la causa deve essere rinviata al Tribunale dell'Aquila, che provvedera' alla determinazione del compenso spettante ai ricorrenti rispettando i principi sopra ricordati; il giudice di rinvio provvedera' anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita', al Tribunale dell'Aquila, in diversa composizione.